

FAQ N. 1

Domanda: Requisiti di idoneità professionale: il direttore tecnico sia un professionista alle dipendenze dell'azienda?

Risposta: Come stabilito **dall'art. 13 del DM 154/2017**, rubricato "Direttore tecnico":

1. La direzione tecnica può essere assunta da un singolo soggetto, eventualmente coincidente con il legale rappresentante dell'impresa, o da più soggetti.

2. Il soggetto o i soggetti designati nell'incarico di direttore tecnico non possono rivestire, per la durata dell'appalto, analogo incarico per conto di altre imprese qualificate ai sensi del Capo I del Titolo II; essi pertanto producono, alla stazione appaltante, una dichiarazione di unicità di incarico. Qualora il direttore tecnico sia persona diversa dal titolare dell'impresa, dal legale rappresentante, dall'amministratore e dal socio, questi deve essere un dipendente dell'impresa stessa o ad essa legato mediante contratto d'opera professionale regolarmente registrato.

Domanda: L'assunzione o il contratto professionale deve essere stipulato prima della pubblicazione della manifestazione?

Risposta: I requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine per la presentazione delle Manifestazioni di interesse.

Domanda: Partecipazione in _ATI: in capo alla capogruppo ricade il requisito del direttore tecnico?

Risposta: Il "Direttore tecnico" è la figura ora chiamata dall'art.87 del nuovo Regolamento degli appalti pubblici (D.P.R. 207/2010) che lo definisce come l'organo cui competono gli adempimenti di carattere tecnico-organizzativo necessari per la realizzazione dei lavori".

Tale figura è necessaria al fine di ottenere il conseguimento dell'Attestazione S.O.A., necessaria per partecipare agli appalti pubblici di importo superiore a euro 150.000.